FITA
Unione Nazionale Imprese di Trasport
Sede Nazionale
00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel (06) 441881
Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

Sede di Bruxelles
36-38, Rue Joseph II – 1000 –Bruxelles
Tel + 322 2307440
Fax + 322 2307219 – E-Mail : bruxelles@cna.it www.cna.it/fita

Roma, 5 aprile 2018

Prot. n. 38/EB/mti

Ai Portavoce Nazionali NCC Bus
e p.c. Ai Resp.li Reg.li e Territoriali CNA Fita

OGGETTO: Dotazione di estintori portatili su autobus.

Cari colleghi,

A conferma di quanto preannunciato con nostra del 21 marzo alleghiamo circolare interministeriale Prot. 300/A/2436M 8/113/31 del 23 marzo 2018 Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Prot. 6575/RU del 23 marzo 2018 Direzione Generale per la Motorizzazione, che stabilisce la tipologia di estintori con cui i veicoli **nuovi,** immatricolati per la prima volta a far data **dal 16 aprile 2018**, dovranno essere dotati.

In ogni caso di estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma), secondo le prescrizioni riportante nel punto 1 della circolare, dovranno essere dotati in sostituzione di quelli a polvere, precedentemente consentiti, per tutti i **veicoli immatricolati in precedenza**, in occasione della **prima scadenza della revisione del dispositivo** che imponga la sostituzione dell'agente estinguente dell'estintore presente a bordo e, comunque, al massimo entro 3 anni dalla data della presente circolare.

La circolare raccomanda poi che, per tutelare la salute dei passeggeri, il personale di bordo dei veicoli ancora dotati di estintori a polvere, nelle more della loro sostituzione, dovrà in ogni caso essere reso edotto che tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri.

Cordiali saluti.

(f.to) **Enrico Bossa**
Coordinatore Nazionale Trasporto Persone

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. 300/A/2436/18/113/31 del 23 marzo 2018

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Prot. 6575/RU del 23 marzo 2018

* * *

OGGETTO: Dotazione di estintori portatili su autobus.

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE LORO SEDI
- AGLI UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE LORO SEDI
- ALL'ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMMERCIO E TRASPORTI
  Direzione Compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia PALERMO

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

* * *

- ALLE PROVINCE DELLA REGIONE AUTONOMA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
  Servizi Motorizzazione Civile — LORO SEDI
- AI CENTRO PROVA AUTOVEICOLI — LORO SEDI

e, per conoscenza:

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria — ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI — ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA — ROMA
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA — LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA — LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI — LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO — CESENA

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

* * *

A seguito di numerosi quesiti in materia, si rende necessario definire in modo congiunto ed uniforme la tematica della dotazione di estintori portatili su autobus e scuolabus. La tematica, infatti, interessa sia l'attività di controllo degli operatori di polizia stradale che l'attività di revisione tecnica dei veicoli svolta dagli Uffici della Motorizzazione Civile.

1. Dotazione di estintori su autobus

Il D.M. 18 aprile 1977, tra altre prescrizioni di sicurezza, prevede che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la circolazione, debbano essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all'impiego in locali chiusi dal Ministero dell'Interno ([1]).

Sulla base delle conoscenze tecniche all'epoca della stesura del decreto medesimo, la norma indica, in funzione dei posti disponibili, l'obbligo di dotare i veicoli suddetti di diverse tipologie di estintori:

- per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg;

(1) Ad oggi, gli estintori portatili approvati e riconosciuti dal Ministero dell'Interno devono essere omologati ai sensi e per gli effetti del DM 7/01/2005 il quale, per la qualifica delle prestazioni indica, quale norma tecnica di riferimento, la EN 3/7:2004 "Estintori d'incendio portatili, Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova". La norma EN 3/7 classifica gli estintori secondo le seguenti tipologie:

- Estintori a base d'acqua, compresi gli estintori a schiuma;
- Estintori a polvere;
- Estintori a biossido di carbonio;
- Estintori a idrocarburi alogenati;
- Estintori ad agente pulito (Clean Agent).

- per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5 Kg oppure due a neve carbonica da 2 kg.

Quando sono presenti a bordo due estintori, vanno collocati in posti diversi e lontani tra loro: uno vicino al conducente e l'altro nella parte posteriore del veicolo.

Tutti gli estintori devono essere alloggiati in adeguate nicchie o in opportune sedi in modo che non si muovano durante la marcia. Tali alloggiamenti sono oggetto di specifica verifica di rispondenza alle pertinenti norme tecniche in sede di omologazione o di approvazione in unico esemplare del veicolo.

Gli estintori devono, infine, essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza ([2]), prevedendosi sanzioni non solo per la loro mancanza ma anche per l'inefficienza o l'omessa revisione periodica ([3]).

---

(2) Gli estintori devono essere oggetto di sorveglianza, sottoposti controlli periodici e mantenuti in efficienza (cfr. Allegato VI del d.M. Interno 10 marzo 1998). Le operazioni di sorveglianza, i controlli periodici e la manutenzione degli estintori deve essere affidata a personale competente ed essere effettuata con le tempistiche e le modalità indicate dalla regola dell'arte e dalle indicazioni del fabbricante. La norma tecnica, presunzione di regola dell'arte, per la corretta manutenzione degli estintori è la UNI 9994-1 "Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione". Gli esisti dei controlli e delle operazioni di manutenzione vengono registrati mediante una targhetta sull'estintore. Per gli estintori dotati di manometro, una delle operazioni di sorveglianza è la verifica della corretta pressurizzazione dei presidi antincendio assicurandosi che la lancetta del manometro sia posizionata sulla colorazione verde.

(3) La violazione relativa alla circolazione di un veicolo senza estintore portatile o con estintore inefficiente o inidoneo è riconducibile alla violazione dell'articolo 72 CDS. Tuttavia, occorre precisare che la violazione della mancanza o dell'omessa manutenzione degli estintori è riconducibile anche alle sanzioni previste dall'articolo 43 comma 1 lettera e-bis (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro) e dall'articolo 46 (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro" e s.m.i.

* * *

2. Estintori equivalenti

Il citato DM del 1977 precisa che gli estintori sopra specificati possono essere sostituiti da tipi di efficienza equivalente, senza, tuttavia, fornire una tabella di comparazione che potesse meglio chiarire tale equivalenza. Sul tema, allo scopo di fare chiarezza in modo definitivo, sentita la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si precisa che:

- gli estintori a schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base d'acqua (in cui sono compresi anche gli estintori a schiuma) omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri;
- gli estintori a neve carbonica da 2 kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO_2), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 kg.

Sebbene non imposto dalla normativa, tuttavia, appare utile segnalare che, in funzione dell'impiego particolare sui veicoli a cui sono destinati, è in ogni caso preferibile optare per l'utilizzo di estintori a base d'acqua piuttosto che a neve carbonica o ad anidride carbonica, per la relativa facilità d'impiego e la minore pericolosità in caso di esposizione dell'estintore ad alte temperature che caratterizza i primi rispetto ai secondi.

3. Impiego di estintori a polvere

Per effetto dell'approvazione del DM 07.01.2005 (norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio), da molti anni, la prassi ed il mercato hanno ritenuto che i tipi di estintori citati potessero essere sostituiti da estintori a polvere di pari capacità estinguente, basando tale convinzione

sull'effettiva equivalenza del potere estinguente tra tutti gli estintori indicati e quelli a polvere ([4]).

Sul tema, tuttavia, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, alla quale è stato chiesto di esprimere un parere in merito, ha precisato che per stabilire l'efficienza equivalente di un estintore non devono essere considerate solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l'azionamento dell'estintore potrebbe comportare sugli occupanti. Il punto 5.5.8, del Decreto del 1977, infatti, afferma che devono essere esclusi tutti gli estintori, ancorché approvati dal Ministero dell'Interno, che possano, all'atto dell'impiego su veicoli, sviluppare gas velenosi.

In relazione agli estintori che utilizzano, quale agente estinguente, la polvere, pur escludendo rischi di tossicità, appare di tutta evidenza che l'eventuale impiego di un estintore di questo tipo, all'interno di uno spazio molto ristretto in cui possono essere presenti molte persone, quale quello che caratterizza l'abitacolo di un autobus, per la dispersione di polveri molto sottili, può produrre effetti di irritazione degli occhi e delle mucose, soprattutto su persone anziane o su bambini.

Pertanto, tenuto conto che la previsione d'impiego degli estintori è costituita dall'attacco di un principio di incendio nell'abitacolo del veicolo destinato al trasporto

(4) Lo sviluppo della normativa conseguente al DM 7 gennaio 2005 ha stimolato lo sviluppo di nuove tecnologie che hanno finito per consentire, di fatto, l'impiego di estintori a polvere che sono oggi largamente utilizzati non solo nel settore del trasporto passeggeri ma anche in molti ambienti chiusi, pubblici e privati, dove si registra una presenza continua di persone.

* * *

di persone, devono ritenersi non idonei gli estintori che utilizzino, quale agente estinguente, la polvere.

4. Sostituzione di estintori a polvere utilizzati sui veicoli

Sulla base delle considerazioni sopraindicate e valutando che l'impiego di estintori a polvere non condiziona la capacità estinguente del dispositivo ma afferisce soprattutto a questioni legate alla tutela della salute dei passeggeri, appare necessario prevedere la graduale sostituzione sugli autobus e scuolabus in circolazione degli estintori a polvere con quelli a base d'acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica.

Nella consapevolezza che tale operazione richieda tempi e modi che devono essere adeguatamente regolamentati, sentita la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e sentite le Associazioni di categoria del settore, si ritiene che la sostituzione degli estintori sopraindicati possa essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:

- i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data dal 16 aprile 2018, dovranno essere dotati in ogni caso di estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma), secondo le prescrizioni riportante nel punto 1 della presente circolare;
- i veicoli immatricolati in precedenza, invece, dovranno essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza della revisione del dispositivo che

* * *

imponga la sostituzione dell'agente estinguente dell'estintore presente a bordo ([5]) e, comunque, entro 3 anni dalla data della presente circolare.

Resta peraltro inteso che, per tutelare la salute dei passeggeri, il personale di bordo dei veicoli sopraindicati ancora dotati di estintori a polvere dovrà in ogni caso essere reso edotto che tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri ([6]).

***

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

IL DIRETTORE GENERALE
Dondolini

(5) Per gli estintori a polvere tale operazione deve essere effettuata ogni 36 mesi (cfr. prospetto 2 della norma UNI 9994-1:2013).

(6) L'adozione di una siffatta prescrizione, considerato che, sulla base di studi e ricerche di settore, l'incendio di autobus interessa, prevalentemente, il vano motore, dovrebbe essere da sola sufficiente a garantire un adeguato livello di sicurezza e giustificare un tempo, abbastanza lungo, per la sostituzione dei dispositivi a polvere ancora in uso.